

1741/13
Sent. n. 11 NOV 2013
Dep. 11 NOV 2013
Pub. 4648
Cron. 4740/13
Reg. 4740/13



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Seconda sezione civile

In composizione monocratica, il Giudice dott.ssa Simona Bolardi ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. [redacted] r.g., promossa da:

[redacted] rappr. e difeso dall'avv. [redacted] e [redacted]

attore

contro

[redacted] rappr. e difesa dall'avv. [redacted]

convenuto

convenuta contumace

in punto a: "altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (2043 c.c. e norme speciali)"

Conclusioni: come in atti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato, [redacted] conveniva innanzi all'intestato Tribunale di Reggio Emilia, la [redacted] e la [redacted], al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 17-3-2005 (caduta di un silos sulla cabina dell'automezzo condotto dal sig. [redacted]).

Secondo la prospettazione attorea mentre il sig. [redacted] si trovava alla guida del proprio automezzo, all'interno dell'azienda agricola del sig. [redacted], per scaricare un carico di mangime nel silos di proprietà della [redacted] (e noleggiato alla [redacted] che l'aveva

concesso in comodato al sig. [REDACTED]), collocato nell'azienda agricola suddetta, il silos si staccava dal suo basamento e cadeva rovinosamente sulla cabina del mezzo attoreo distruggendola.

Parte attrice deduceva che ne erano derivati danni materiali quantificabili in euro 1.800,00 (per spese di soccorso del mezzo) euro 12.693,54 (per spese di riparazione del mezzo) ed euro 665,72 (per la sostituzione dei due ammortizzatori anteriori).

I titoli della responsabilità venivano individuati, nei confronti di [REDACTED], nell'art.2054 c.c. o nell' 2043 c.c. (per culpa in eligendo nella scelta) mentre la responsabilità di [REDACTED] sarebbe da ravvisare ex art.2043 c.c. nell'avere [REDACTED] provveduto colposamente a montare il basamento in modo inidoneo.

Si costituiva la [REDACTED] che contestava l'applicabilità alla fattispecie in esame della responsabilità ex art.2053 c.c. (rovina di edificio) trattandosi non di edificio o di altra costruzione ma di bene mobile fissato temporaneamente al terreno ed evidenziando come comunque come l'evento non sia stato determinato da un cedimento strutturale del silos o da un difetto di fabbricazione ma del cedimento della piattabanda sulla quale era ancorato il silos.

Il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta [REDACTED] venivano assunte le prove testimoniali richieste, ed effettuate CTU così come richiesta da parte attrice.

Colacina esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Occorre preliminarmente evidenziare come parte convenuta [REDACTED] eccepisca il giudicato derivante dalla sentenza n.691/2012 del Tribunale di Reggio Emilia che ha addebitato a [REDACTED] (titolare dell'azienda [REDACTED]) la responsabilità della caduta del silos verificatasi il 17-3-2005.

Si sottolinea al riguardo come giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. I, Sentenza n. 21469 del 19/09/2013 Rv. 627736) ha evidenziato che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria. Nel caso in esame la sentenza depositata in atti è priva di tale attestazione.

Ciò premesso si evidenzia che la Ctu effettuata, alla quale ci si riporta integralmente, condividendone la metodologia e le conclusioni, ha individuato la causa della caduta del Silos nella totale inadeguatezza strutturale del basamento di appoggio a pavimento del Silos (v. p. della CTU) individuando la responsabilità del crollo in capo sia all'utilizzatore (che doveva premurarsi di predisporre un basamento di fondazione ed appoggio con caratteristiche adeguate ai carichi trasmessi dal Silos stesso), sia al costruttore dell'intera struttura, identificabile in colui che a suo tempo si prese l'onere di predisporre la realizzazione delle opere per la realizzazione del basamento fondale di sostegno del silos oltre che al montatore che avrebbe dovuto fissare con bulloni e tiranti il silos al basamento mentre ciò non era stato fatto.

Il Ctu, convocato a chiarimenti, (v. verbale d'udienza del 29-11-2012) ha precisato che la [redacted] ha fornito il silos mentre il silos è stato montato dalla [redacted] che lo ha anche trasportato e montato su un basamento precistampato. Il Ctu ha precisato che sulla base degli atti di causa non è possibile individuare chi ha costruito il Silos e per quali finalità: il Ctu ha chiarito, che il terreno su cui è stato costruito il basamento è di proprietà di [redacted] (v. doc. 7 ed è stato locato all'azienda agricola [redacted] mentre il Silos era dato in comodato gratuito all'azienda agricola [redacted] dalla [redacted] (fornitrice del mangime).

Il sig. [redacted] è il comodatario del silos e aveva regolarmente ricevuto il manuale di uso e manutenzione silos (allegato alla bolla di consegna del silos v. p.35) dove erano indicate le caratteristiche che doveva avere il basamento.

La perizia ha accertato che, invece, il basamento non è stato predisposto e realizzato secondo le modalità e istruzioni indicate e, comunque è stato realizzato in modo inadeguato; inoltre in loco non è stata trovata traccia di ancoraggi con bulloni e/o tiranti (così come era necessario per fissare in modo sicuro il Silos).

rideposito del fascicolo attoreo entro il termine fissato dall'art. 169 comma 2 c.p.c..

Sulla base di tali risultanze si deve escludere la responsabilità della convenuta ~~_____~~ ex art. 2054 c.c. in quanto proprietaria del Silos (noleggiato poi a ~~_____~~ v. all. 3 della Ctu).

Non vi è dubbio, infatti, che la ~~_____~~ è la proprietaria del silos (che è un contenitore metallico cilindrico) ma non della costruzione nel suo complesso (silos più basamento più accessori) che prevede la realizzazione e posa di opere in acciaio e in conglomerato edilizio (v. p. 36 della perizia).

Ne consegue che, non gravava certo su ~~_____~~ il rispetto della L. 1086/71 del 5-11-1971 (relativo alla costruzione di opere in conglomerato cementizio armato normale cioè composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica) né può ritenersi responsabile ex art. 2054 c.c.

Si ravvisa invece la responsabilità di ~~_____~~ avendo accertato il Ctu che, questa società, montando il Silos avrebbe dovuto fissare con bulloni e tiranti il silos al basamento mentre ciò non è stato fatto.

La Ctu ha, inoltre, stimato l'entità dei danni cagionati al veicolo ~~_____~~ di proprietà dell'attore nel valore complessivo di euro 18.191,11 mentre ha precisato che il quesito non riguarda il fermo tecnico.

Occorre, quindi, valutare il danno da cd fermo tecnico richiesto dall'attore.

In precedenza, l'indirizzo consolidatosi, sia in dottrina sia in giurisprudenza, era di ritenere in re ipsa la prova del danno da fermo tecnico, rimettendone all'equo apprezzamento del giudice la liquidazione, in assenza della prova specifica della sua entità.

Di recente si sono affermati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Con la sentenza n. 12820/1999 e la sentenza 12908/2004, si è ritenuto che la prova del danno da fermo tecnico deve riguardare non solo l'inutilizzabilità del mezzo meccanico nei giorni in

cui, per le riparazioni, viene sottratto alla disponibilità del proprietario, ma anche la necessità del proprietario stesso di servirsene nello stesso periodo di tempo.

Con altra sentenza, la n. 17963 del 14.12.2002, facendosi riferimento alla linea decisionale seguita in precedenza, si è ritenuto che "il danno da fermo tecnico... può ben essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria", significando che al riguardo va dato rilievo al fatto che il veicolo sia stato sottratto alla disponibilità del proprietario per un certo tempo, "a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacché l'auto, anche durante la sosta, è fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (tassa di circolazione, premio assicurativo ecc.)".

Le prove testimoniali assunte hanno provato che il veicolo rimase fermo per le necessarie riparazioni 20 giorni (testimone [redacted]) e tale circostanza è stata confermata dal testimone [redacted] che ha confermato che per quel periodo non è stato possibile effettuare trasporti ed ha precisato che, tenuto conto del costo orario, dell'assicurazione rc auto non utilizzata per i 20 giorni, dell'assicurazione Kasko, incendio e furto per 20 giorni le spese perdute e il mancato guadagno era pari ad euro 3185,00.

E', quindi, provato un danno da cd fermo tecnico pari ad euro 3185,00.

Non è possibile riconoscere il danno per mancato fatturato per il periodo in oggetto in quanto parte attrice non ha ridepositato il proprio fascicolo entro il termine fissato dall'art. 169 comma 2 c.p.c. e, quindi, non è stata offerta la prova di tali danni.

Come più volte statuito dalla giurisprudenza (Cass. 1331/2006; Cass. 14601/2004) "il mancato o tardivo deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 comma 2 c.p.c. comporta che la decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo".

[redacted] deve, quindi, essere condannata a corrispondere a [redacted] la somma complessiva di euro 21376,11.

Su tale somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante.

Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento sulla somma di euro 21376,11 (alla data del 17-3-2005) via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si pongono definitivamente a carico di [REDACTED] le spese della CTU.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. [REDACTED] r.g., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. accoglie la domanda di risarcimento dei danni di parte attrice nei confronti di [REDACTED] e condanna [REDACTED] a corrispondere a parte attrice la somma di euro 21376,11 oltre a rivalutazione e interessi su tale somma annualmente rivalutata;
2. rigetta la domanda di parte attrice nei confronti di [REDACTED];
3. condanna [REDACTED] alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 3200,00 per compenso professionale, euro 170,00 per esborsi oltre i.v.a. e c.p.a.;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di [REDACTED];
5. condanna parte attrice alla rifusione a favore di [REDACTED] delle spese di lite che liquida in € 3200,00 per compenso professionale oltre i.v.a. e c.p.a.;

Così deciso in Reggio Emilia il 12-11-2013



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Niceno

Il Giudice

(Simona Polardi)